

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1605

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali**

(MACCANICO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1989**

—————  
Istituzione del giudice di pace  
—————

ONOREVOLI SENATORI. - 1. È ben noto che, specie negli ultimi anni, le iniziative di studio e di ricerca sulla utilità di giudici non togati sono state molteplici e tutte sono approdate al riconoscimento della necessità di alleggerire il pretore di una miriade di incombenze processuali minori e di eliminare motivi di conflittualità per controversie spesso di scarso valore economico ma di non trascurabile rilevanza sociale.

Fra la tesi di rinverdire con opportuni aggiustamenti la tradizionale figura del giudice conciliatore e la tesi di creare una nuova figura di magistrato onorario, la seconda ha trovato più credito anche sulla base dei contributi di riflessione, offerti dagli operatori del mondo giudiziario e dalla dottrina. Nella stessa cultura politica questa tesi ha avuto il massimo credito tanto che, nell'ottava legislatura, la Commissione giustizia del Senato era giunta all'approvazione di un testo definitivo in materia.

Proprio in ambito politico si sono, del resto, registrati di recente i segnali più forti per la realizzazione della nuova figura di giudice: si ricorda, in proposito, che in sede di Commissione giustizia, nel corso della discussione relativa al disegno di legge sulla costituzione delle preture circondariali e sulle nuove norme relative alle sezioni distaccate, il Governo ha accolto un ordine del giorno impegnandosi, fra l'altro, «ad assumere nel più breve tempo possibile opportune iniziative per l'istituzione del giudice di pace». Dal canto suo, l'opposizione ha presentato al Senato, nell'estate scorsa, il disegno di legge n. 1286, recante appunto l'«Istituzione del giudice di pace».

Pur rivolgendosi il presente provvedimento al settore del contenzioso civile, esso dà un indiretto ma sensibile contributo anche a quello penale perchè, scaricando il peso che attualmente grava sui giudici togati, permette un più razionale impiego della magistratura

professionale in relazione alle esigenze dell'uno e dell'altro settore della giurisdizione.

Con il disegno di legge in esame si opera la vera e propria istituzione di un nuovo giudice: non dunque una mera sostituzione del giudice di pace al giudice conciliatore, bensì la creazione di una nuova autorità giudiziaria dotata di una propria autonoma individualità sia sotto il profilo delle competenze attribuitegli sia, conseguentemente, sotto quello organizzativo ed ordinamentale.

2. Le competenze che spetteranno al giudice di pace, atte a caratterizzare questo giudice in modo sensibilmente diverso rispetto all'attuale conciliatore, hanno di necessità determinato una attenta articolazione delle norme sull'ordinamento e sull'organizzazione del nuovo organo giurisdizionale. Anche attraverso l'esame di queste norme è possibile avvertire la sostanziale differenza sussistente tra il giudice di pace ed il giudice conciliatore.

Merita, in proposito, di essere in primo luogo segnalata la disposizione contenente la indicazione dei requisiti per la nomina a giudice di pace (articolo 2) e, in particolare, le notevoli possibilità da essa offerta - anche attraverso la individuazione di un ampio ventaglio di titoli di preferenza - di reclutare non solo giovani dotati di sufficiente preparazione per affrontare in modo adeguato i compiti connessi all'ufficio, ma anche soggetti di maggiore esperienza, maturata soprattutto a seguito dell'esercizio di pregresse funzioni giurisdizionali.

Si è quindi reso necessario stabilire il numero, la sede e la circoscrizione territoriale degli uffici del giudice di pace. Con la norma formulata al riguardo (articolo 3) si è inteso determinare la presenza del nuovo giudice nelle stesse località in cui attualmente risiede il pretore con l'effetto complessivo di una maggiore concentrazione sul territorio rispetto alla possibile, differente scelta, pur caldeggiata da alcuno, di una sua maggiore diffusio-

ne. Questa soluzione risponde alle linee di un preciso disegno.

Da un lato, in vista della prossima riforma organica delle circoscrizioni giudiziarie, da cui risulterà inevitabilmente lo spostamento di un certo numero di pretori dalle sedi attualmente ricoperte verso diverse sedi a maggiore concentrazione di organi giurisdizionali, si è inteso comunque garantire sul territorio almeno la presenza di un giudice di primo grado che, se anche non assimilabile al pretore, sarà però, grazie alle competenze riconosciutegli, in grado di rispondere egregiamente a quella domanda di giustizia che, in quanto minore e perciò più facilmente assolvibile, non merita un continuo movimento degli operatori della giustizia. L'assorbimento, inoltre, di una quota delle competenze pretorili da parte del giudice di pace consentirà di avere in misura minore, proprio sui fruitori del servizio della giustizia, quell'impatto derivante dalla ricordata riforma delle circoscrizioni giudiziarie;

Dall'altro lato, la scelta operata consente di ottenere una serie di benefici di non trascurabile entità: facilitazioni nella disponibilità del necessario personale ausiliario che, infatti, potrà essere reperito con l'utilizzo di quello dei comuni di maggiori dimensioni e perciò dotati di organici più numerosi; vantaggi derivanti dall'uso, per le attività del giudice di pace, di strutture già esistenti e, in alcuni casi, di recente ammodernamento o ampliamento; vantaggi connessi agli oneri economici derivanti dalla costituzione della nuova autorità giudiziaria: senza, infatti, voler comunque considerare i contributi che saranno corrisposti a carico dello Stato, è intuitivo che i comuni sede del giudice di pace, in quanto maggiori per consistenza di popolazione e di risorse finanziarie, risulteranno meglio in grado di sopportare le spese connesse al funzionamento degli uffici del nuovo giudice. La concentrazione delle sedi del giudice di pace non potrà, in definitiva, che riflettersi positivamente su una migliore organizzazione della sua attività senza che a ciò debba corrispondere un sacrificio degli utenti della giustizia: la realtà odierna delle strutture di collegamento costituisce infatti, una sufficiente garanzia per ritenere che, nei casi necessari, peraltro statisticamente non numerosi, sarà

comunque agevole per gli operatori della giustizia e per le stesse parti interessate adire il nuovo organo giurisdizionale.

Conclusivamente, a questo riguardo, non si può tacere che ogni diversa soluzione volta ad una più articolata diffusione del giudice di pace sul territorio avrebbe comportato un tale aggravio di spese, servizi e personale, che in definitiva l'onere complessivo risultante sarebbe stato talmente superiore alle effettive risorse finanziarie disponibili, per la modifica legislativa di cui si discute, da escludere del tutto la possibilità di dare effettivo corso al provvedimento normativo in esame.

Ulteriori profili di differenziazione della figura dell'istituendo giudice di pace rispetto a quella nota del conciliatore si individuano, poi, nella norma (articolo 13) che riconosce al nuovo organo una indennità da calcolare in relazione all'attività effettivamente svolta, ossia al numero delle udienze tenute e al numero delle sentenze definitive. La ragione per la quale si è ritenuto doveroso introdurre una siffatta innovazione risiede nella riconosciuta opportunità di concedere ai nuovi giudici un adeguato incentivo correlato sia alle competenze che a loro spetteranno, maggiori rispetto a quelle attuali del conciliatore, sia al conseguente grado di responsabilità professionale che dalle stesse discenderà.

3. Il disegno di legge si compone di tre capi intitolati, rispettivamente, «del giudice di pace», «norme di procedura», «norme di coordinamento, transitorie e finali».

Procedendo ad esaminare separatamente i diversi gruppi di norme, si osserva, in primo luogo, che il giudice di pace è un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario (articolo 1) e che, nell'esercizio delle sue funzioni, egli è tenuto alla osservanza delle norme di comportamento previste per i magistrati ordinari (articolo 11).

La sede, il numero e le circoscrizioni territoriali degli uffici del giudice di pace coincidono con quelli attualmente previsti per il pretore, desumibili dalla tabella B allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificata successivamente e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105 (articolo 2, comma 4).

A questo riguardo, tuttavia, è doveroso sottolineare che il sistema normativo approntato prevede sin d'ora (articolo 2, commi 2 e 3) la possibilità che, in relazione alla esperienza futura e alle migliori opportunità del caso, si possa operare, con decreto presidenziale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, l'istituzione di sezioni distaccate delle sedi dell'ufficio del giudice di pace ovvero che due o più sedi dello stesso ufficio possano essere costituite in una sola con la conseguenza, in quest'ultima ipotesi, che i comuni in cui erano originariamente ubicate le sedi soppresse dovranno associarsi a quello in cui sarà definitivamente dislocato il giudice di pace per fare congiuntamente fronte alle spese di gestione degli impianti, dei servizi e del personale ausiliario (articolo 2, comma 4).

Il ruolo organico del nuovo giudice è costituito di 3700 posti mentre la pianta organica è sin d'ora stabilita secondo quanto contenuto nella tabella A allegata al disegno di legge in rassegna (articolo 3, comma 1). Ai presidenti di tribunale compete affidare la reggenza temporanea degli uffici in caso di vacanza dell'ufficio o di impedimento del giudice di pace. In ogni caso si deve provvedere a nuova nomina nel caso in cui la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi (articolo 3, commi 2 e 3).

In ordine ai requisiti per la nomina (articolo 4) si aggiunge ora, oltre a quanto detto in premessa, che l'eventuale inibizione di altra attività lavorativa per il giudice di pace sarebbe risultata pregiudizievole in sede di reclutamento di soggetti qualificati per l'assolvimento degli incarichi che competeranno al nuovo giudice e che, pertanto, soltanto attraverso l'esclusione della predetta limitazione sarebbe stato possibile, sia in fase di prima applicazione della legge sia successivamente, consentire la reperibilità di un numero adeguato di persone, dotate dei requisiti previsti per la nomina, disponibili a ricoprire l'incarico onorario. Non si è comunque tralasciata la possibilità di un temperamento di questo principio e, difatti, con l'articolo 8 si sono previste cause di incompatibilità, mentre, con l'articolo 9, si è introdotto il divieto, per gli esercenti la professione forense nominati giudice di pace, dell'assistenza professionale,

diretta, o indiretta, alle parti in giudizio, e ciò nell'ambito dell'intero circondario nel quale è compresa la sede dell'ufficio. Il divieto di rappresentanza ed assistenza permane anche negli eventuali gradi successivi dei giudizi definiti dallo stesso giudice onorario. Le rigorose condizioni di incompatibilità sono collegate sia a fatti oggettivi consistenti nella contemporanea titolarità da parte del medesimo soggetto di altri rapporti lavorativi, cariche elettive e particolari *status* sociali, sia a situazioni del tutto soggettive quali i vincoli di coniugio, parentela o affinità sino al quarto grado eventualmente intercorrenti fra giudici dello stesso ufficio (articolo 8).

Per la nomina (articolo 5) si è seguito il sistema già in vigore per i vice pretori onorari, ossia quello del decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario territorialmente competente. Al riguardo merita sottolineare che, in sede di prima applicazione della legge, il Consiglio superiore della magistratura dovrà effettuare la deliberazione entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Di valore innovativo è la disposizione (articolo 6) per cui i consigli giudiziari e i presidenti di corte d'appello possono organizzare corsi di aggiornamento professionale, rispettivamente, per i giudici di pace e per il personale di cancelleria e ausiliario nonché predisporre, per gli stessi soggetti, mezzi per l'informazione e l'aggiornamento con onere finanziario a carico dello Stato.

I giudici di pace durano in carica cinque anni e non possono essere nominati neppure in altra sede per il quinquennio successivo (articolo 7). La disposizione, di contenuto certamente limitativo, si rende peraltro necessaria data la possibilità di nomina a giudice di pace offerta anche a persone di età compresa entro i 71 anni (articolo 4, comma 1, lettera e) e l'evidente inopportunità di consentire alle stesse di proseguire nel mandato oltre il compimento del settantaseiesimo anno di età; essa, peraltro, ha la più generale funzione di evitare pretese di stabilizzazioni o, peggio, il radicarsi di un potere assai delicato, specie nelle realtà locali.

I giudici di pace decadono quando vengono meno le condizioni necessarie per la loro

nomina e possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie, per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni altro impedimento che si protragga per oltre sei mesi; i relativi provvedimenti sono adottati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura (articolo 10). I giudici di pace, infine, possono essere revocati dall'incarico nei casi previsti dall'articolo 12.

Per l'attività del giudice di pace è prevista, con onere complessivo a carico dello Stato, una indennità, rivedibile quanto alla misura ogni tre anni in ragione della variazione accertata dall'ISTAT del costo della vita, da rapportare al numero delle udienze tenute ogni mese, comunque non superiore ad un tetto prestabilito, ed al numero dei provvedimenti che definiscono il giudizio ovvero a quello dei verbali di conciliazione redatti in sede contenziosa (articolo 13).

Le funzioni di cancelliere presso il giudice di pace sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria designato dal sindaco del comune ove ha sede il giudice, mentre quelle degli ufficiali giudiziari sono svolte dai messi di conciliazione, o, in mancanza, dai messi comunali (articolo 14).

Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi (articolo 15). A carico dello Stato è posto l'onere di un contributo annuo, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, in favore di detti comuni per tutte le spese da essi sostenute a norma della precitata legge.

Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, quello più anziano svolge i compiti di coordinamento per garantire l'assegnazione degli affari. Allo stesso compete stabilire annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e discussione delle cause di competenza dell'ufficio (articolo 16).

La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal presidente del tribunale territorialmente competente (articolo 17).

4. La prima disposizione del capo II, concernente le norme di procedura, eleva la competenza per valore del pretore sino a lire dieci milioni, conformemente a quanto previ-

sto dal disegno di legge n. 1288 (atto Senato) già all'esame del Parlamento, recante «provvedimenti urgenti per il processo civile» (articolo 18).

Il successivo articolo 19 prevede le funzioni del giudice di pace, stabilendo che ad esso compete l'attività conciliativa e l'esercizio della giurisdizione secondo le norme del codice di procedura.

Rilievo particolare, qualificante l'intera proposta, assume il successivo articolo 20 che definisce le competenze del giudice di pace; la norma, inoltre, si pone quale premessa per tutta una serie di scelte, strettamente conseguenziali, contenute nel capo in questione, soprattutto per quanto attiene all'obbligo della rappresentazione tecnica, al criterio di giudizio ed al regime di impugnazione delle sentenze.

L'opzione sulle competenze è decisamente orientata dalla consapevolezza che la profonda crisi in cui versa il settore della giustizia civile impone l'attribuzione al nuovo giudice di competenze incisive ed importanti, come qualità e quantità, tali da determinare una forte deflazione del carico di lavoro della giustizia togata e, quindi, idonea a contribuire a quella inversione di tendenza che può conferire efficienza al settore.

Tale scelta, peraltro, consente anche di delineare una figura di giudice di pace di notevole profilo, caratterizzata dalla possibilità di incidenza sulla realtà sociale nella quale opera.

In tale ottica, oltre a prevedere una competenza per valore sino a lire cinque milioni (l'attuale competenza per valore del pretore) vengono attribuite al giudice di pace diverse competenze per materia in tema di controversie relative a rapporti di vicinato, quali quelle in materia di luci e vedute, di apposizioni di termini e di distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi. Viene, quindi, attribuita al giudice di pace la competenza per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti di valore sino a lire trenta milioni.

La scelta di non limitare la competenza ai soli danni alle cose, ma di ricomprendervi anche quella relativa ai danni alla persona, si giustifica proprio con l'elevato profilo professionale che si riconosce al nuovo giudice al

quale si richiedono doti di cultura e di esperienza; d'altra parte una scelta siffatta, ha comportato la conseguenza di dover prevedere l'obbligo della rappresentanza tecnica (articolo 21); la necessità del giudizio secondo diritto, salvo che per le cause di valore inferiore a lire un milione (articolo 22); e l'appellabilità delle decisioni (articolo 37).

Gli articoli da 23 a 32 si riferiscono, in particolare, al procedimento davanti al giudice di pace.

Sull'argomento va osservato, in generale, che si è tenuto presente il richiamato disegno di legge n. 1288, concernente «Provvedimenti urgenti per il processo civile» ricalcandosene la struttura nella parte attinente al procedimento davanti al conciliatore (che in detto disegno di legge viene modificato rispetto al vigente testo del codice di procedura civile) sia relativamente alla numerazione degli articoli sia per ciò che riguarda il loro contenuto.

In tale modo viene consentito l'immediato inserimento della normativa processuale del presente disegno di legge nel codice di procedura sia per l'ipotesi che esso debba operarsi nel vigente testo sia anche per quella diversa in cui il vigente testo venga modificato con l'approvazione delle norme del disegno di legge n. 1288.

Quanto al modello di processo davanti al giudice di pace si è operata una netta bipartizione in relazione al valore delle cause, prevedendosi, in via generale, l'applicazione delle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto compatibili (articolo 23) e, limitatamente alle cause il cui valore non ecceda il milione di lire, un procedimento semplificato (articoli da 28 a 32).

La scelta trova la sua ragion d'essere nel fatto che si è voluto evitare di delineare, per la stragrande maggioranza delle cause che saranno portate alla cognizione del giudice di pace, un nuovo tipo di processo che si sarebbe aggiunto a quello ordinario ed a quello del lavoro, dando vita ad una inammissibile proliferazione di riti, inevitabilmente destinata a divenire fonte di incertezze e confusioni.

È parso, d'altra parte, opportuno, prevedere un processo caratterizzato da minor formalismo per le cause di valore non eccedente le lire un milione.

Sempre in linea generale si deve, comunque, sottolineare che l'applicabilità delle norme relative al processo davanti al tribunale ben si concilia con la figura di un giudice esperto, quale tendenzialmente deve essere il nuovo magistrato onorario, con la previsione del patrocinio obbligatorio e con la fissazione del criterio di giudizio secondo diritto.

Relativamente al procedimento «ordinario» davanti al giudice di pace, particolare menzione meritano gli articoli 26 e 27 che introducono una rilevante semplificazione rispetto alla trattazione ordinaria, contemperando il rigore della normativa di carattere generale.

Reiterando il contenuto della proposta di modificazione delle norme degli articoli 314 e 315 del codice di procedura civile, già avanzata nel richiamato disegno di legge n. 1288 per il procedimento davanti al pretore, si prevede la possibilità di una trattazione pienamente orale nella fase decisoria della causa, da definirsi con la pronuncia del dispositivo e la contestuale, sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Giova rilevare che tale possibilità è soltanto alternativa a quella «ordinaria» della decisione a seguito di trattazione scritta, ma ad essa il giudice di pace potrà fare utile ricorso in tutte quelle ipotesi, che si stimano di una certa frequenza, in cui la natura delle questioni non richiede la trattazione «ordinaria» caratterizzata da maggiori formalità e lentezze.

Il procedimento semplificato previsto per le cause di valore non eccedente le lire un milione è, in gran parte, ripreso dalle vigenti norme sul processo davanti al giudice conciliatore.

In particolare, la domanda può proporsi anche verbalmente (articolo 28) ed è consentita la rappresentanza di persona munita di mandato scritto, in calce alla citazione o in atto separato, con espressa previsione che il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e conciliare (articolo 29).

Circa il contenuto della domanda, le previsioni del disegno di legge non si discostano da quanto previsto dal vigente testo dell'articolo 318, salvo per quanto attiene alla generalizzata previsione del rispetto dei termini di comparizione come stabiliti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà, per consentire comunque al convenuto un congruo margine di tempo per

la preparazione della difesa, stante l'esiguità del termine di tre giorni anche per cause non complesse e di modesto valore economico.

Anche la costituzione delle parti è semplificata ed il modello della norma è ripreso dal vigente testo dell'articolo 314 del codice di procedura (articolo 31), mentre innovative sono le previsioni dell'articolo 32, che rappresenta la disposizione centrale ispirata a criteri di concentrazione e oralità.

Circa la conciliazione in sede non contenziosa, che continua ad essere prevista in via meramente facoltativa, le innovazioni rispetto a quanto oggi previsto per il giudice conciliatore, concernono, da un lato, la determinazione del giudice competente per territorio, da individuarsi secondo le generali norme della sezione III, capo I, titolo primo del libro I, in quanto la mutata distribuzione dei giudici di pace sul territorio, rispetto al conciliatore, non consente di fare riferimento al giudice del comune di residenza delle parti (articolo 33); dall'altro lato, la generalizzata previsione dell'efficacia di titolo esecutivo del verbale di conciliazione indipendentemente dalla circostanza che l'oggetto della controversia rientri nella competenza del giudice adito, così superandosi un trattamento differenziato tra cause rientranti e non in quella competenza, che non risulta appieno giustificata e che potrà consentire, verosimilmente, un più cospicuo ricorso all'attività conciliativa non contenziosa contribuendo, se pure in misura che è dato prevedere non particolarmente consistente, a limitare il promovimento dell'azione giudiziaria (articolo 34).

Per quanto attiene alle impugnazioni, viene modificato il primo comma dell'articolo 325, sia per la necessità di eliminare il riferimento alle sentenze dei giudici conciliatori, sia per unificare i termini per le impugnazioni, essendo parso opportuno, in ragione delle competenze attribuite al nuovo giudice, prevedere il termine di trenta giorni anche per l'impugnazione delle sentenze del giudice di pace (articolo 35).

Circa il regime dell'appello, si è prevista la generale non impugnabilità, con tale mezzo di gravame, delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità (articolo 36), mentre si è optato per la scelta del tribunale,

quale giudice di appello relativamente alle pronunce secondo diritto tenuto conto della necessità di non accrescere il carico di lavoro delle preture e dell'opportunità di attribuire il giudizio d'appello ad un organo collegiale (articolo 37).

Infine, con la soppressione dell'inciso «escluse quelle del conciliatore» nel primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura, viene confermata la ricorribilità in Cassazione delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità (articolo 38).

5. Nel quadro delle norme del capo II del disegno di legge si segnalano l'articolo 39, col quale si stabilisce, a fini di coordinamento fra tutte le disposizioni di legge, la sostituzione delle espressioni «conciliatore», e «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», rispettivamente, con quelle «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace», nonché le previsioni contenute nei due successivi articoli 40 e 41. Nel primo di questi si prevede che le cause pendenti dinanzi al conciliatore, al pretore o al tribunale, che dovrebbero ricadere immediatamente nella competenza del giudice di pace all'atto della entrata in vigore della legge in esame, sono decise secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima. La disposizione è stata chiaramente ideata, da un lato, per consentire al nuovo organo giurisdizionale di iniziare a lavorare su ruoli assolutamente nuovi e, perciò, non appesantiti da arretrati, e, dall'altro lato, per evitare quelle inutili, se non pericolose, confusioni e sovrapposizioni che inevitabilmente si sarebbero determinate dinanzi allo stesso giudice laddove gli fosse stato concesso di definire, su ruoli promiscui, le vecchie e le nuove pendenze. La disposizione tornerà ancora più utile quando dovesse essere approvata la proposta contenuta nel disegno di legge n. 1288 (atto Senato) in virtù della quale saranno modificate, per il processo innanzi al giudice di pace, le norme di procedura rispetto a quelle che lo stesso giudice dovrebbe applicare nell'immediato.

Con l'articolo 41, poi, si dispone che, alla data di entrata in vigore della legge, gli uffici dei giudici conciliatori vengono soppressi, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimen-

to delle cause pendenti (comma 1), e che, dalla stessa data e sino alla definizione delle vecchie pendenze, ai giudici conciliatori e ai vice conciliatori sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 13 (comma 2). Tale disposizione è apparsa opportuna per ragioni di uniformità di trattamento.

Con l'articolo 42 sono state fatte salve le disposizioni concernenti gli uffici di conciliazione contenute negli statuti regionali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige, e nelle relative norme d'attuazione, come pure le disposizioni in materia di competenza contenute nella legge 27 luglio 1978, n. 392. La sostituzione operata dall'articolo 43 del disegno di legge in esame, dell'articolo 1, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni tiene conto delle modifiche al testo della norma già apportate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 22 settembre 1988, recante: «Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni».

L'articolo 45 dispone l'abrogazione delle norme la cui permanenza non risulta più giustificata a fronte della legge istitutiva del giudice di pace.

L'articolo 44 prevede la copertura finanziaria necessaria all'attuazione del provvedimento ed al riguardo merita precisare che per l'anno finanziario 1989 non vi sarà alcun onere, attesi i prevedibili tempi, anche conseguenti allo stesso impianto normativo del disegno di legge, di approvazione ed entrata in vigore della nuova legge e che per gli anni 1990 e 1991, lo stesso ammonterà a lire 20.875 milioni per ciascun anno.

Quanto all'ultimo articolo, si sottolinea che si è previsto che la legge entri in vigore trecento giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Ciò si giustifica con la esigenza di disporre di un sufficiente lasso di tempo per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad immettere nelle funzioni i nuovi giudici. Si può comprendere ora meglio il contenuto della disposizione di cui all'articolo 5, comma 6, che assegna al Consiglio superiore della magistratura un termine di otto mesi, in sede di prima applicazione del provvedimento normativo, per la deliberazione della nomina dei giudici di pace. Tanto è apparso necessario in considerazione del tempo che sarà successivamente assorbito dall'*iter* procedimentale connesso alla emanazione dei decreti presidenziali di nomina dei giudici di pace (articolo 5, comma 1).



## RELAZIONE TECNICA

Gli articoli del disegno di legge da esaminare ai fini della determinazione dell'onere finanziario del provvedimento sono, nell'ordine numerico progressivo: il 6, comma 4; il 13, commi 1 e 2; il 15 e il 40, comma 1.

L'articolo 6, innovando rispetto al sistema vigente, attribuisce al Consiglio giudiziario e al presidente della corte di appello la facoltà di organizzare corsi di aggiornamento professionale, rispettivamente, per i giudici di pace in servizio e per il personale di cancelleria ed ausiliario addetto agli stessi uffici, nonché di predisporre mezzi di informazione per l'una e l'altra categoria di personale.

Ai fini della quantificazione dell'onere, tenuto conto che la norma prescrive che l'organizzazione dei corsi avviene a livello di circondario di tribunale (159), e che la durata del corso, a cadenza annuale, non può essere superiore a dieci giorni, si è ritenuto ragionevole prevedere un corso per ciascun anno e per ciascuna categoria di personale e quindi complessivamente 318 corsi ( $159 \times 2$ ) e un corpo docente rispettivamente di cinque unità per l'aggiornamento dei giudici di pace e di tre unità per quello del personale di cancelleria ed ausiliario e, quindi, complessivamente, 1.272 docenti ( $159 \times 5 + 159 \times 3$ ).

Considerato poi che di regola il personale docente dove essere prescelto fra le persone residenti nel circondario, per le quali per legge è fissato un gettone di presenza giornaliera di lire 3.000, l'onere complessivo risulterà pari a lire 38.160.000 ( $1.272 \times \text{lire } 3.000 \times \text{giorni } 10$ ) annue alle quali va aggiunta prudenzialmente la somma di lire 61.840.000 per la eventuale corresponsione di indennità di missione per quel limitato numero di componenti non reperibili nel territorio del circondario.

Per quanto concerne, poi, la quantificazione dell'onere relativo alla predisposizione di mezzi per l'informazione e l'aggiornamento di entrambe le componenti soggettive dell'ufficio in questione, si ritiene sufficiente mettere a disposizione per ciascun circondario di tribunale la somma annua di lire 5.000.000 con un onere, quindi, di lire 795.000.000 ( $159 \times \text{lire } 5.000.000$ ).

Il citato articolo 6 comporta, pertanto, una spesa complessiva pari a lire 895.000.000.

L'articolo 13, innovando rispetto al sistema vigente, prevede a favore del giudice di pace la corresponsione di una duplice indennità: la prima pari a lire 15.000 per ogni udienza per non più di quindici udienze mensili e la seconda pari a lire 30.000 per ogni sentenza che definisce il processo e per ogni verbale di conciliazione in sede contenziosa.

Per quantificare l'onere relativo si è proceduto innanzi tutto a determinare la consistenza del ruolo dei giudici di pace, facendo riferimento alla pianta organica attuale del pretore (2.007 unità) sulla considerazione che la nuova figura di magistrato è stata distribuita sul territorio allo stesso livello del secondo e apportando alla pianta predetta gli opportuni adattamenti conseguenti alla mancata previsione di una figura vicaria del giudice di pace.

È stato pertanto necessario raddoppiare la pianta organica delle preture che prevedono in ruolo un solo posto di magistrato, adeguare quella con più magistrati in relazione al flusso di lavoro del nuovo giudice e alla natura

onoraria dell'incarico, riequilibrando alcune situazioni che sarebbero risultate sopra dimensionate e prevedere infine un ulteriore contingente per poter attuare la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento, concernente la possibilità di istituire sedi staccate dell'ufficio del giudice di pace.

La consistenza del nuovo ruolo organico è risultata pertanto di 3.700 unità.

È stato, quindi, necessario individuare il numero delle sentenze che definiscono il processo e quello dei verbali di conciliazione in sede contenziosa in ciascun anno. A tale scopo sono stati utilizzati i dati statistici elaborati per l'anno 1987, in possesso del Ministero, relativi agli uffici giudiziari civili interessati dal provvedimento con riguardo alla più ampia competenza attribuita dal provvedimento legislativo in esame al giudice di pace.

È risultato che i procedimenti di cognizione, i soli interessati dalla riforma, definiti con sentenza nell'anno considerato, sono stati 122.000, di cui 40.000 già di competenza del conciliatore, 77.000 già di competenza del pretore e 5.000 già di competenza del tribunale.

Ai fini della determinazione del numero dei verbali di conciliazione in sede contenziosa in mancanza del dato specifico, non rinvenibili neppure nelle pubblicazioni dell'ISTAT, è stato necessario disaggregare il dato relativo ai procedimenti di cognizione definiti con provvedimenti diversi dalla sentenza, fra i quali rientrano i verbali di conciliazione, applicando, sulla base di un dato di comune esperienza, allo stesso la percentuale del 5 per cento.

È risultato che i verbali di conciliazione in sede contenziosa nei procedimenti a cognizione ordinaria, nell'anno 1987, sono stati complessivamente 18.100, di cui 2.000 davanti al conciliatore, 6.450 davanti al pretore e 9.650 davanti al tribunale.

La prevedibile spesa massima per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo in esame risulta, pertanto, di lire 8.325.000.000; che si ottiene moltiplicando il numero massimo delle udienze di ciascun anno per la misura dell'indennità prevista per ciascuna udienza e per il numero dei magistrati (udienze mensili  $15 \times$  mesi  $10 \times$  lire  $15.000 \times$  magistrati  $3.700$ ).

La spesa annuale prevedibile per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 dello stesso articolo 13 è risultata pari a lire 4.183.000.000 di cui lire 3.660.000.000 per l'indennità relativa alle sentenze (sentenze  $122.000 \times$  lire  $30.000$  a sentenza) e lire 543.000.000 per l'indennità concernente i verbali di conciliazione (verbali di conciliazione  $18.100 \times 30.000$ ).

La spesa globale per l'articolo 13 è pertanto pari a lire 12.528.000.000 (comma 1 lire 8.325.000.000 + comma 2 lire 4.203.000.000).

L'articolo 15 prevede che gli uffici del giudice di pace sono, di norma, ubicati nei locali delle preture e, solo per l'eventualità che le strutture esistenti non consentano tale soluzione, spetta ai comuni, sede degli uffici predetti, provvedere all'apprestamento di locali adeguati all'esercizio dell'attività giudiziaria; prescrive, inoltre, innovando rispetto al sistema vigente, che, a favore di tutti i comuni, sedi degli uffici del giudice di pace, sarà corrisposto un contributo alle spese sostenute, a norma della legge 24 aprile 1941, n. 392, da parte dello Stato.

Ai fini della determinazione dell'onere finanziario conseguente alla normativa suindicata occorre preliminarmente evidenziare come la nuova

spesa si ponga esclusivamente nei riguardi di un limitato numero degli istituendi uffici in quanto la previsione è nel senso che, ove le strutture edilizie delle attuali sedi di pretura lo consentano, l'ufficio del giudice di pace è ubicato in dette sedi e come la certezza del verificarsi di tale previsione derivi nella maggioranza dei casi dalla prossima approvazione del disegno di legge n. 3005 (atto Camera) concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate», già esaminato favorevolmente da uno dei due rami del Parlamento, in forza del quale la maggior parte delle preture (740 su 899) sono costituite in sezioni distaccate delle preture circondariali (159).

Al che consegue una consistente riduzione di personale e una congrua disponibilità di spazi all'interno degli edifici destinati a sede di pretura mandamentale, nei quali possono trovare adeguata sistemazione gli uffici del giudice di pace.

Il problema del reperimento dei fondi necessari alla copertura della spesa rimane, pertanto, circoscritto alle 159 sedi delle istituende preture circondariali in quanto per le restanti 740 preture mandamentali, che per effetto del disegno di legge in precedenza indicato diventeranno sedi distaccate delle prime, lo Stato versa già ai comuni interessati il contributo previsto dal presente provvedimento.

Tanto premesso si è proceduto, sulla base dei dati in possesso del Ministero, ad individuare la spesa media occorrente che, con riguardo ai bilanci consuntivi presentati dai comuni per l'anno 1987, è risultata pari a lire 18.000.000 per ciascun ufficio.

Il citato articolo comporta, quindi, una spesa complessiva pari a lire 2.862.000.000 (uffici 159 × lire 18.000.000).

L'articolo 41 prevede l'estensione delle indennità previste per i giudici di pace dall'articolo 13 a favore dei giudici conciliatori con riguardo ai soli affari pendenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e con decorrenza dalla predetta data.

Ai fini della determinazione dell'onere finanziario vengono utilizzati gli stessi dati statistici e gli stessi criteri di calcolo indicati con riferimento all'articolo 13, limitatamente a quelli relativi al conciliatore.

L'onere delle indennità relative alle udienze, alle sentenze e ai verbali di conciliazione, inferiore di circa due terzi rispetto a quello calcolato per i giudici di conciliazione, va pertanto ricondotto alle componenti concernenti le udienze occorrenti alla definizione delle pendenze davanti agli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della legge (60), i processi di cognizione definiti con sentenza (40.000) e i verbali di conciliazione (2.000).

L'articolo in esame comporta, pertanto, una previsione di spesa complessiva pari a lire 4.590.000.000, così ripartito: lire 3.330.000.000 per l'indennità di udienza (udienze 60 × lire 15.000 × giudici 3.700); lire 1.200.000.000 per l'indennità sentenze e lire 60.000.000 per l'indennità verbali di conciliazione (verbali 2.000 × lire 30.000).

Si reputa opportuno evidenziare come tale onere è destinato a cessare con la definizione degli affari pendenti all'entrata in vigore del provvedimento davanti agli uffici di conciliazione.

Concludendo: l'onere complessivo resta determinato in lire 20.875.000.000, in esso è compresa la somma necessaria alla copertura della spesa prevista dalla norma transitoria, concernente la soppressione degli uffici dei giudici conciliatori e l'estensione a costoro delle indennità previste a favore dei

giudici di pace per l'esaurimento degli affari pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento.

È da precisare che tale onere non inciderà nell'anno 1989 tenuto conto dell'effettiva operatività del provvedimento, correlata ai tempi medi del procedimento di approvazione della legge da parte del Parlamento e alla *vacatio legis* prevista di trecento giorni dalla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

In merito alla copertura dell'onere per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione, per gli anni medesimi, dell'accantonamento concernente, tra l'altro, l'istituzione del giudice di pace, di cui al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI COMPLESSIVI E DISAGGREGATI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DERIVANTE DAGLI ARTICOLI 6, 13, 15 E 41 DEL DISEGNO DI LEGGE «ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE»**

	Spese di personale	Spese di funzionamento di beni e servizi	Trasferimenti	Totale annuo
Art. 6. - Corsi di aggiornamento professionale per i giudici di pace in servizio e per il personale di cancelleria ed ausiliario dell'ufficio . . . . .	100.000.000	795 000.000	-	895 000.000
Art. 13. - Indennità al giudice di pace per le udienze, le sentenze ed i verbali di conciliazione . . . . .	12 528 000.000	-		12 528 000.000
Art. 15. - Contributo ai comuni, sedi degli uffici del giudice di pace, per le spese sostenute a norma della legge 24 aprile 1941, n. 392 . . .	-	-	2.862.000 000	2.862.000 000
Art. 41. - Estensione ai giudici conciliatori delle indennità previste per i giudici di pace (art. 13) fino all'esaurimento dei soli affari pendenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento . . . . .	4.590.000.000	-	-	4 590 000.000

**ONERE COMPLESSIVO DEL DISEGNO DI LEGGE  
«ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE»**

Spese per il personale (articoli 6, 13 e 41) . . . . .	L.	17.218 000 000	
Spese di funzionamento e di acquisto di beni e servizi (articolo 6) . . . . .	»	795.000 000	
Spese per trasferimenti (articolo 15)	»	2.862.000.000	
	L.	<u>20 875.000.000</u>	onere a regime dal 1990
Onere anno finanziario 1989 . . . . .	L.	-	
Onere anno finanziario 1990 . . . . .	»	20.875.000.000	
Onere anno finanziario 1991 . . . . .	»	20.875.000.000	

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## CAPO I.

## DEL GIUDICE DI PACE

## Art. 1.

*(Istituzione del giudice di pace)*

1. È istituito il giudice di pace, magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario con le funzioni e le competenze di cui alla presente legge.

## Art. 2.

*(Circoscrizione territoriale, numero e sede degli uffici del giudice di pace)*

1. Le circoscrizioni territoriali, il numero e le sedi degli uffici del giudice di pace coincidono con quelli determinati dalla tabella B allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni della circoscrizione territoriale, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i maggiori comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentite le amministrazioni comunali, due o più uffici contigui del giudice di pace, con riferimento alla loro situazione territoriale ovvero a motivi di opportunità, possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi le cinquantamila unità. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

4. Le spese necessarie alla gestione dei servizi inerenti al funzionamento degli uffici del giudice di pace sono a carico del comune,

sede dell'ufficio giudiziario, a norma della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Art. 3.

*(Ruolo organico e pianta organica  
degli uffici del giudice di pace)*

1. Il ruolo organico del giudice di pace è fissato in 3.700 posti. La pianta organica degli uffici del giudice di pace è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge. Le successive modificazioni della pianta organica sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico del giudice di pace.

2. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo del giudice di pace, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Qualora la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi si provvede a nuova nomina.

Art. 4.

*(Requisiti per la nomina)*

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitto non colposo o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere età non inferiore a 25 anni e non superiore a 71 anni;
- f) avere la residenza nella circoscrizione territoriale dell'ufficio di giudice di pace;
- g) avere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola di istruzione secondaria superiore.

2. Costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza per la nomina:

- a) il pregresso esercizio delle funzioni

giurisdizionali anche onorarie;

b) l'esercizio della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) l'insegnamento universitario di materie giuridiche;

d) la pregressa appartenenza alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ovvero della pubblica amministrazione;

e) l'insegnamento di materie giuridiche presso gli istituti statali superiori;

f) il possesso della laurea in giurisprudenza.

3. A parità di possesso dei titoli di cui al comma 2, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

#### Art. 5.

##### *(Nomina nell'ufficio)*

1. I giudici di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario territorialmente competente.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, tempestivamente e, quando è possibile, almeno sei mesi prima che si verifichino le vacanze, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario competente. Il consiglio giudiziario formula le proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi eventualmente acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in



possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte di appello al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il Consiglio superiore della magistratura può effettuare la scelta, con provvedimento motivato, anche al di fuori delle indicazioni formulate dal consiglio giudiziario.

6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura delibera la nomina dei giudici di pace entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. Il giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla nomina.

#### Art. 6.

##### *(Corsi per i giudici di pace)*

1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per i giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a dieci giorni anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in cinque unità per i corsi di aggiornamento professionale dei giudici di pace e in tre unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. Al personale docente di cui al comma 3 è corrisposto, per ciascuna unità, un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire tremila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte di appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi

per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

6. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire 895.000.000, di cui lire 100.000.000 per spese di personale e lire 795.000.000 per acquisto di beni e servizi.

#### Art. 7.

##### *(Durata dell'ufficio)*

1. I giudici di pace durano in carica cinque anni e non possono essere nominati neppure in altra sede per il quinquennio successivo.

#### Art. 8.

##### *(Incompatibilità)*

1. La funzione dei giudici di pace è incompatibile con la qualità di:

a) membro del Parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, componente dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali e loro servizi;

b) magistrato o dipendente dell'amministrazione giudiziaria in attività di servizio;

c) appartenente alle Forze armate dello Stato in attività di servizio;

d) impiegato dell'amministrazione dell'Interno in attività di servizio;

e) ecclesiastico o ministro di qualunque confessione religiosa.

2. Tra i giudici di pace dello stesso ufficio non debbono esistere vincoli di coniugio, parentela o affinità sino al quarto grado.

#### Art. 9.

##### *(Divieto di assistenza professionale)*

1. L'avvocato, il procuratore legale, il praticante procuratore legale o il patrocinatore, investito delle funzioni di giudice di pace, non può rappresentare o assistere, direttamente o indirettamente, le parti davanti a tutti gli uffici di giudice di pace del circondario nel quale è

compreso l'ufficio al quale appartiene.

2. Riguardo ai giudizi da lui decisi, non può rappresentare o assistere le parti nei gradi successivi.

3. Davanti all'ufficio del giudice di pace non possono esercitare la professione di avvocato o di procuratore legale il coniuge, i parenti o affini sino al secondo grado.

#### Art. 10.

##### *(Decadenza e dispensa dall'ufficio)*

1. I giudici di pace decadono dall'ufficio per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle lettere *a), b), c), f)* del comma 1 dell'articolo 4, o per causa sopravvenuta di incompatibilità ovvero per il compimento del settantaseiesimo anno di età.

2. Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie, per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni altro impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

3. Tutti i predetti provvedimenti sono deliberati dal Consiglio superiore della magistratura.

#### Art. 11.

##### *(Doveri)*

1. Il giudice di pace è tenuto nell'esercizio delle sue funzioni alla osservanza delle norme previste nell'articolo 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

#### Art. 12.

##### *(Revoca dall'ufficio)*

1. I giudici di pace, in caso di interdizione, di inabilitazione o in caso di violazione dei propri doveri, sono revocati dall'ufficio su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

#### Art. 13.

##### *(Indennità spettanti al giudice di pace)*

1. Al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire quindicimila per ogni udienza

di trattazione, per non più di quindici udienze mensili.

2. Inoltre, per ogni sentenza che definisce il processo, nonchè per ogni verbale di conciliazione in sede contenziosa, è corrisposta una indennità di lire trentamila.

3. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 1 e 2 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

4. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire 12.528 milioni.

#### Art. 14.

*(Cancelleria del giudice di pace  
e personale ausiliario)*

1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria designato dal sindaco del comune ove ha sede il giudice, e quelle degli ufficiali giudiziari dai messi di conciliazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, dai messi comunali.

2. I dipendenti del comune designati dalla giunta comunale sono posti a disposizione del giudice di pace, anche per giorni ed ore limitati, per svolgere le attività del personale della carriera esecutiva delle cancellerie giudiziarie, nonchè quelle di commesso, secondo le esigenze derivanti dall'entità degli affari trattati.

#### Art. 15.

*(Locali degli uffici del giudice di pace)*

1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo a carico

dello Stato per le spese da essi sostenute a norma della precitata legge.

2. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire 2.862 milioni.

#### Art. 16.

*(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace)*

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, quello più anziano, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico, svolge i compiti di coordinamento per garantire l'assegnazione degli affari; a parità di data, si ha riguardo alla età.

2. Il coordinatore di cui al comma 1 stabilisce annualmente, con decreto approvato dal presidente del tribunale, d'intesa con il procuratore della Repubblica, i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione della cause di competenza dell'ufficio.

3. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna aula d'udienza dell'ufficio del giudice di pace.

#### Art. 17.

*(Sorveglianza)*

1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal presidente del tribunale territorialmente competente.

### CAPO II.

#### NORME DI PROCEDURA

#### Art. 18.

*(Competenza del pretore)*

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire dieci milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace».

## Art. 19.

*(Funzioni del giudice di pace)*

1. Il giudice di pace ha funzione conciliativa ed esercita la giurisdizione secondo le norme del codice di procedura civile.

## Art. 20.

*(Competenza del giudice di pace)*

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Competenza del giudice di pace)*. - Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

È competente qualunque ne sia il valore:

- 1) per le cause in materia di luci e vedute;
- 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi le lire trenta milioni».

## Art. 21.

*(Patrocinio)*

1. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede le lire un milione. Negli altri casi si applicano le disposizioni del comma seguente».

## Art. 22.

*(Giudizio secondo equità)*

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire un milione».

## Art. 23.

*(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)*

1. L'articolo 311 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 311. - *(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)*. - Il procedimento davanti ai pretori e ai giudici di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili».

## Art. 24.

*(Poteri istruttori del giudice)*

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - *(Poteri istruttori del giudice)*. - Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità».

## Art. 25.

*(Querela di falso)*

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - (*Querela di falso*). - Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma».

Art. 26.

(*Decisione a seguito di trattazione scritta*)

1. L'articolo 314 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - (*Decisione a seguito di trattazione scritta*). - Il pretore o il giudice di pace, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.

Il pretore o il giudice di pace dispone lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, assegnando alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per il deposito delle comparse, ed un termine ulteriore di quindici giorni per le eventuali repliche.

La sentenza è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente».

Art. 27.

(*Decisione a seguito di discussione orale*)

1. L'articolo 315 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. - (*Decisione a seguito di discussione orale*). - Il pretore o il giudice di pace, se non dispone a norma dell'articolo precedente, può ordinare l'immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della sintesi delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

Art. 28.

(*Forma della domanda*)

1. Dopo l'articolo 315 del codice di proce-



dura civile è inserita la seguente intitolazione:

«CAPO II. - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE CAUSE IL CUI VALORE NON ECCEDE LE LIRE UN MILIONE»

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - (*Forma della domanda*). - Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Si può anche proporre verbalmente. Di tale domanda il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa».

#### Art. 29.

(*Rappresentanza davanti al giudice di pace*)

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (*Rappresentanza davanti al giudice di pace*). - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione».

#### Art. 30.

(*Contenuto della domanda*)

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (*Contenuto della domanda*). - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il

giudice non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva».

2. Dopo l'articolo 318 del codice di procedura civile è soppressa l'intitolazione:

«CAPO II. - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE»

#### Art. 31.

##### *(Costituzione delle parti)*

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - *(Costituzione delle parti)*. - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

La parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione».

#### Art. 32.

##### *(Trattazione della causa)*

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 320. - *(Trattazione della causa)*. - Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando è reso necessario dalle attività svolte dalle parti, fissa per una sola volta una

nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio».

#### Art. 33.

*(Conciliazione in sede non contenziosa)*

1. Dopo l'articolo 320 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

«CAPO III. - FUNZIONE CONCILIATIVA DEL GIUDICE DI PACE»

2. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 321. - *(Conciliazione in sede non contenziosa)*. - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I del libro primo.

La rappresentanza e il patrocinio della parti sono disciplinate dalle norme che regolano il giudizio contenzioso davanti al giudice di pace per le cause il cui valore non eccede le lire un milione».

#### Art. 34.

*(Processo verbale di conciliazione)*

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - *(Processo verbale di conciliazione)*. - Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma».

#### Art. 35.

*(Termini per le impugnazioni)*

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo

404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello».

Art. 36.

*(Impugnazione)*

1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità».

Art. 37.

*(Giudice dell'appello)*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 341 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza».

Art. 38.

*(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)*

1. Nel primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile sono soppresse le parole: «escluse quelle del conciliatore».

CAPO III.

NORME DI COORDINAMENTO,  
TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

*(Coordinamento)*

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore»,

«giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace».

Art. 40.

*(Cause pendenti)*

1. Le cause pendenti dinanzi al conciliatore, al pretore o al tribunale sono decise secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

*(Soppressione degli uffici  
dei giudici conciliatori)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli uffici dei giudici conciliatori vengono soppressi, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti.

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, e fino all'esaurimento delle cause pendenti, ai giudici conciliatori e ai vice conciliatori sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 13.

3. Fino all'esaurimento delle cause di cui al comma 1, il giudice conciliatore e il vice conciliatore, nominati giudice di pace, continuano ad esercitare anche la precedente funzione giurisdizionale.

4. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire 4.590 milioni.

Art. 42.

*(Norme particolari)*

1. Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli uffici di conciliazione contenute negli statuti regionali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige e nelle relative norme di attuazione. Sono altresì fatte salve le disposizioni in materia di competenza contenute nella legge 27 luglio 1978, n. 392.

## Art. 43.

*(Dei giudici)*

1. Il primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) dal pretore;
- c) dal tribunale ordinario;
- d) dalla corte di appello;
- e) dalla corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;
- g) dal magistrato di sorveglianza;
- h) dal tribunale di sorveglianza».

## Art. 44.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 20.875 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione, per gli anni medesimi, dell'accantonamento concernente «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del Giudice di pace», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

## Art. 45.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati gli articoli 8, secondo comma, n. 2), 353, ultimo comma, e 359, ultimo comma, del codice di procedura civile, nonchè gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione.

2. È abrogato il capo I del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

Art. 46.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore trecento giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A  
(Articolo 3)

PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI AD-  
DETTI AGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

S E D I	Giudici di pace
Abbadia San Salvatore .....	2
Abbiategrasso .....	4
Accadia .....	3
Acerenza .....	2
Acerra .....	2
Acireale .....	6
Acquaviva delle Fonti .....	2
Acqui Terme .....	3
Acri .....	2
Adrano .....	2
Adria .....	2
Afragola .....	4
Agira .....	2
Agnone .....	2
Agordo .....	2
Agrigento .....	10
Agropoli .....	3
Aidone .....	2
Airola .....	2
Alatri .....	2
Alba .....	4
Albano Laziale .....	4
Albenga .....	4
Alcamo .....	2
Ales .....	2
Alessandria .....	8
Alessano .....	2
Alghero .....	4
Alì Terme .....	2
Alia .....	2
Almenno San Salvatore .....	2
Altamura .....	2
Amalfi .....	2
Amandola .....	2
Amantea .....	2
Amatrice .....	2
Amelia .....	2



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Anagni .....	2
Ancona .....	10
Andria .....	6
Anzio .....	4
Apricena .....	2
Aragona .....	2
Arce .....	2
Arcidosso .....	2
Ardore .....	2
Arena .....	2
Arezzo .....	6
Argenta .....	2
Ariano Irpino .....	2
Arienzo .....	2
Arona .....	2
Arsoli .....	2
Arzignano .....	2
Ascoli Piceno .....	6
Ascoli Satriano .....	2
Asiago .....	2
Asola .....	2
Asolo .....	2
Assisi .....	2
Asti .....	7
Atessa .....	3
Atina .....	2
Atri .....	2
Augusta .....	4
Aulla .....	2
Avellino .....	15
Aversa .....	6
Avezzano .....	6
Avigliana .....	2
Avigliano .....	2
Avola .....	2
Badolato .....	2
Bagheria .....	2
Bagnara Calabria .....	2
Bagno di Romagna .....	2
Barcellona Pozzo di Gotto .....	6
Bari .....	40
Barletta .....	6
Barra .....	10

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Barrafranca .....	2
Bassano del Grappa .....	4
Bella .....	2
Bellano .....	2
Belluno .....	5
Belpasso .....	2
Belvedere Marittimo .....	2
Benevento .....	12
Bergamo .....	18
Bettola .....	2
Biancavilla .....	2
Bianco .....	2
Bibbiena .....	2
Biella .....	8
Bisaquino .....	2
Bisceglie .....	2
Bitonto .....	4
Bitti .....	2
Bivona .....	2
Bobbio .....	2
Boiano .....	2
Bologna .....	40
Bonefro .....	2
Bono .....	2
Bonorva .....	2
Borbona .....	2
Bordighera .....	2
Borgia .....	2
Borgo a Mozzano .....	2
Borgomanero .....	2
Borgonovo Valtidone .....	2
Borgo San Dalmazzo .....	2
Borgo San Lorenzo .....	3
Borgo Val di Taro .....	2
Bosa .....	2
Bovino .....	2
Bozzolo .....	2
Brà .....	2
Bracciano .....	2
Breno .....	2
Brescia .....	20
Brindisi .....	10
Bronte .....	2

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA \*A

S E D I	Giudici di pace
Buccino .....	2
Budrio .....	2
Busachi .....	2
Busto Arsizio .....	6
Butera .....	2
Caccamo .....	2
Cagli .....	2
Cagliari .....	30
Cairo Montenotte .....	2
Calabritto .....	2
Calitri .....	3
Caltagirone .....	4
Caltanissetta .....	9
Calvello .....	2
Camerino .....	2
Cammarata .....	2
Campana .....	2
Campi Salentina .....	2
Campli .....	2
Campobasso .....	8
Camposampiero .....	2
Canale .....	2
Canelli .....	2
Canicattì .....	2
Canosa di Puglia .....	2
Cantalupo nel Sannio .....	2
Cantù .....	2
Capaccio .....	2
Capestrano .....	3
Capracotta .....	2
Capri .....	2
Capriati a Volturno .....	2
Caprino Veronese .....	2
Capua .....	4
Carbonia .....	2
Cariati .....	2
Carini .....	4
Carinola .....	2
Carovilli .....	2
Carpi .....	4
Carrara .....	4
Carrù .....	2
Casacalenda .....	2

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Casalbordino .....	2
Casale Monferrato .....	4
Casalmaggiore .....	2
Casamassima .....	2
Casarano .....	2
Cascina .....	2
Caserta .....	10
Casoli .....	2
Casoria .....	6
Cassano allo Ionio .....	2
Cassano d'Adda .....	4
Cassino .....	6
Casteggio .....	2
Castelbaronia .....	2
Castelbuono .....	2
Castel di Sangro .....	3
Castelfiorentino .....	2
Castelfranco Veneto .....	2
Castellammare del Golfo .....	2
Castellammare di Stabia .....	4
Castell'Arquato .....	2
Castelnuovo ne' Monti .....	3
Castelnuovo della Daunia .....	2
Castelnuovo di Garfagnana .....	3
Castelnuovo di Porto .....	2
Castel San Vincenzo .....	2
Casteltermini .....	2
Castelvetrano .....	4
Castiglione del Lago .....	2
Castiglione delle Stiviere .....	2
Castiglione Messer Marino .....	2
Castropignano .....	2
Castrovillari .....	2
Catania .....	40
Catanzaro .....	12
Catignano .....	2
Cattolica Eraclea .....	2
Caulonia .....	2
Cava de' Tirreni .....	2
Cavarzere .....	2
Ceccano .....	2
Cecina .....	2
Cefalù .....	2

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Ceglie Messapico .....	2
Celano .....	2
Cento .....	2
Centuripe .....	2
Cerignola .....	4
Cerreto Sannita .....	2
Cervignano del Friuli .....	2
Cervinara .....	2
Cesena .....	8
Cetraro .....	2
Ceva .....	2
Chiaromonte Gulfi .....	2
Chiaravalle Centrale .....	3
Chiari .....	2
Chiaromonte .....	3
Chiavari .....	4
Chiavenna .....	2
Chieri .....	2
Chieti .....	6
Chioggia .....	2
Chiusano di San Domenico .....	2
Chivasso .....	4
Cicciano .....	2
Ciminna .....	2
Cingoli .....	2
Cinquefrondi .....	2
Ciriè .....	4
Cirò .....	2
Cittadella .....	2
Città della Pieve .....	2
Città di Castello .....	2
Cittaducale .....	3
Cittanova .....	2
Cividale del Friuli .....	2
Civitacampomarano .....	2
Civita Castellana .....	2
Civitanova Marche .....	2
Civitavecchia .....	6
Civitella Roveto .....	2
Clusone .....	3
Codigoro .....	2
Codogno .....	2
Codroipo .....	2

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Colle Sannita .....	2
Collesano .....	2
Comacchio .....	2
Comiso .....	2
Como .....	12
Conegliano .....	4
Copparo .....	2
Corato .....	2
Corigliano Calabro .....	2
Corleone .....	2
Cormons .....	2
Correggio .....	2
Corteolona .....	2
Cortina d'Ampezzo .....	2
Cortona .....	2
Cosenza .....	14
Crema .....	4
Cremona .....	4
Cropalati .....	2
Cropani .....	2
Crotone .....	4
Cuneo .....	6
Cuorgnè .....	2
Davoli .....	2
Decimomannu .....	2
Demonte .....	2
Desio .....	10
Dogliani .....	2
Dolo .....	4
Domodossola .....	2
Dorgali .....	2
Dronero .....	2
Eboli .....	6
Empoli .....	4
Enna .....	4
Erba .....	2
Erice .....	2
Este .....	2
Fabriano .....	2
Faenza .....	5
Fano .....	2
Fasano .....	2
Favara .....	2

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Feltre .....	2
Fermo .....	5
Ferrara .....	8
Ficarolo .....	2
Fidenza .....	2
Filadelfia .....	2
Finale Ligure .....	2
Finale Emilia .....	2
Fiorenzuola d'Arda .....	2
Firenze .....	50
Fivizzano .....	2
Floridia .....	2
Foggia .....	12
Foligno .....	4
Fondi .....	2
Forlì .....	8
Forlì del Sannio .....	2
Fornovo di Taro .....	2
Fossano .....	2
Francavilla al Mare .....	2
Francavilla di Sicilia .....	2
Francavilla Fontana .....	2
Frascati .....	4
Frattamaggiore .....	4
Frigento .....	2
Frosinone .....	10
Frosolone .....	2
Gaeta .....	5
Galatina .....	2
Gallarate .....	8
Gallina .....	2
Gallipoli .....	2
Gangi .....	2
Gardone Val Trompia .....	2
Gavirate .....	2
Gavoi .....	2
Gela .....	6
Gemona del Friuli .....	2
Genova .....	45
Genzano di Lucania .....	2
Genzano di Roma .....	2
Ghilarza .....	2
Giarre .....	4

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Ginosa .....	2
Gioia del Colle .....	2
Gioiosa Ionica .....	3
Gissi .....	2
Giulianova .....	2
Gonzaga .....	3
Gorizia .....	4
Gradisca d'Isonzo .....	2
Gragnano .....	4
Grammichele .....	2
Gravina in Puglia .....	2
Grosseto .....	7
Grottaglie .....	2
Grottaminarda .....	2
Grumello del Monte .....	2
Gualdo Tadino .....	2
Guardiagrele .....	2
Guardia Sanframondi .....	2
Guastalla .....	2
Gubbio .....	2
Guglionesi .....	2
Guspini .....	2
Iglesias .....	4
Imola .....	4
Imperia .....	4
Irsina .....	2
Ischia .....	4
Iseo .....	2
Isernia .....	4
Isili .....	2
Isola della Scala .....	2
Ispica .....	2
Ivrea .....	4
Jerzu .....	2
Jesi .....	4
Lacedonia .....	3
Lagonegro .....	3
La Maddalena .....	2
Lama dei Peligni .....	2
Lamezia terme .....	4
Lanciano .....	4
Langhirano .....	2
Lanusei .....	2



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Lanzo Torinese .....	2
L'aquila .....	8
Larino .....	2
La Spezia .....	12
Latina .....	14
Latisana .....	2
Laureana di Borrello .....	2
Laurenzana .....	2
Lauria .....	3
Lauro .....	2
Laviano .....	2
Lecce .....	20
Lecco .....	6
Legnago .....	4
Legnano .....	8
Lendinara .....	2
Lentini .....	4
Leonforte .....	2
Lercara Friddi .....	2
Licata .....	2
Linguaglossa .....	2
Lipari .....	2
Livorno .....	12
Lizzano .....	2
Locri .....	2
Lodi .....	6
Lonato .....	2
Lonigo .....	2
Lovere .....	2
Lucca .....	12
Lucera .....	4
Lugo .....	4
Luino .....	2
Lungro .....	2
Macerata .....	6
Macerata Feltria .....	2
Macomer .....	2
Maddaloni .....	2
Maglie .....	2
Maida .....	2
Manduria .....	4
Manfredonia .....	4
Maniago .....	2

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Mantova .....	6
Marano di Napoli .....	6
Marcianise .....	2
Marigliano .....	2
Marsala .....	6
Marsico Nuovo .....	2
Martina Franca .....	2
Mascalucia .....	4
Massa .....	6
Massa Marittima .....	2
Matelica .....	2
Matera .....	7
Mazara del Vallo .....	2
Mazzarino .....	2
Mede .....	2
Melfi .....	2
Melito di Porto Salvo .....	3
Menaggio .....	2
Menfi .....	2
Mercato San Severino .....	2
Mesagne .....	2
Messina .....	22
Mestre .....	16
Mezzojuso .....	2
Milano .....	145
Milazzo .....	4
Mileto .....	2
Militello in Val di Catania .....	2
Mineo .....	2
Minervino Murge .....	2
Minturno .....	2
Mirabella Eclano .....	2
Mirandola .....	2
Misilmeri .....	2
Mistretta .....	2
Modena .....	12
Modica .....	3
Modugno .....	2
Mogoro .....	2
Molfetta .....	2
Moncalieri .....	6
Moncalvo .....	2
Mondovì .....	2

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Monfalcone .....	4
Monopoli .....	2
Monreale .....	2
Monselice .....	2
Monsummano Terme .....	4
Montagano .....	2
Montagnana .....	2
Montalto delle Marche .....	2
Montalto Uflugo .....	2
Montebelluna .....	2
Montecchio Emilia .....	2
Montecorvino Rovella .....	2
Montefalco .....	2
Montefiascone .....	3
Montegiorgio .....	2
Montella .....	3
Montemaggiore Belsito .....	2
Montepulciano .....	3
Montereale .....	2
Monte San'Angelo .....	2
Montesarchio .....	2
Montevarchi .....	2
Montichiari .....	2
Montorio al Vomano .....	2
Montoro Superiore .....	2
Monza .....	26
Morbegno .....	2
Morcone .....	2
Mormanno .....	2
Mortara .....	2
Muravera .....	2
Muro Lucano .....	2
Mussomeli .....	2
Napoli .....	140
Nardò .....	4
Narni .....	2
Naro .....	2
Naso .....	2
Nereto .....	2
Nicosia .....	2
Nicotera .....	2
Niscemi .....	2
Nizza Monferrato .....	2

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Nocera Inferiore .....	12
Nocera Tirinese .....	2
Noci .....	2
Nola .....	8
Norcia .....	2
Notaresco .....	2
Noto .....	2
Novafeltria .....	3
Novara .....	8
Novara di Sicilia .....	2
Novi Ligure .....	2
Nulvi .....	6
Nuoro .....	2
Oderzo .....	2
Offida .....	2
Olbia .....	2
Omegna .....	2
Oppido Mamertina .....	2
Orani .....	2
Orbetello .....	2
Orla .....	2
Oriolo .....	2
Oristano .....	6
Orsara di Puglia .....	2
Orsogna .....	2
Orta Nova .....	2
Ortona a Mare .....	2
Orvieto .....	2
Orzinuovi .....	2
Osimo .....	2
Ostuni .....	2
Otranto .....	2
Ottaviano .....	4
Ovada .....	2
Ozileri .....	2
Pachino .....	2
Padova .....	20
Palata .....	2
Palazzolo Acreide .....	2
Palazzo San Gervasio .....	2
Palermo .....	50
Palestrina .....	3
Paliano .....	2

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Palma di Montechiaro .....	2
Palmanova .....	2
Palmi .....	5
Palombara Sabina .....	2
Pantelleria .....	2
Paola .....	2
Parma .....	16
Partanna .....	2
Partinico .....	2
Paternò .....	4
Pattada .....	2
Patti .....	2
Pavia .....	8
Pavullo nel Frignano .....	3
Penne .....	2
Pergola .....	2
Perosa Argentina .....	2
Perugia .....	12
Pesaro .....	8
Pescara .....	16
Pescia .....	2
Pescina .....	3
Pescopagano .....	2
Petilia Policastro .....	2
Piacenza .....	8
Piana degli Albanesi .....	2
Pianella .....	2
Piazza Armerina .....	2
Piedimonte Matese .....	2
Pietrasanta .....	4
Pieve di Cadore .....	3
Pignataro Maggiore .....	2
Pinerolo .....	5
Piombino .....	4
Piove di Sacco .....	2
Pisa .....	12
Pisciotta .....	2
Pisticci .....	4
Pistoia .....	10
Pitigliano .....	2
Pizzo .....	2
Poggibonsi .....	2
Poggio Mirteto .....	2

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Polizzi Generosa .....	2
Polla .....	2
Pomigliano d'Arco .....	2
Pompei .....	2
Pontassieve .....	2
Pontebba .....	2
Pontecorvo .....	2
Pontedecimo .....	2
Pontedera .....	4
Pontremoli .....	2
Popoli .....	2
Poppi .....	2
Pordenone .....	6
Porretta Terme .....	3
Portici .....	6
Portoferraio .....	2
Portogruaro .....	4
Portomaggiore .....	2
Portotorres .....	2
Postiglione .....	2
Potenza .....	11
Pozzomaggiore .....	2
Pozzuoli .....	8
Prato .....	14
Pratola Peligna .....	2
Priverno .....	2
Prizi .....	2
Procida .....	2
Pula .....	2
Putignano .....	2
Racalmuto .....	2
Racconigi .....	2
Ragusa .....	4
Ramacca .....	2
Randazzo .....	2
Rapallo .....	4
Ravanusa .....	2
Ravenna .....	8
Recanati .....	2
Recco .....	2
Regalbuto .....	2
Reggio di Calabria .....	16
Reggio nell'Emilia .....	8

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Revere .....	2
Rho .....	6
Ribera .....	2
Riccia .....	2
Riesi .....	2
Rieti .....	6
Rimini .....	14
Rionero in Vulture .....	2
Ripatransone .....	2
Rivarolo Canavese .....	2
Roccadaspide .....	2
Roccamonlina .....	2
Rocca Sinibalda .....	3
Rodi Garganico .....	2
Rogliano .....	3
Roma .....	145
Rometta .....	2
Ronciglione .....	2
Rossano .....	2
Rotondella .....	2
Rovato .....	2
Rovigo .....	4
Rutigliano .....	2
Ruvo di Puglia .....	2
Sala Consolina .....	5
Salemi .....	2
Salerno .....	25
Salò .....	4
Saluzzo .....	3
Sampierdarena .....	6
San Bartolomeo in Galdo .....	2
San Benedetto del Tronto .....	4
San Cipriano Picentino .....	2
San Daniele nel Friuli .....	2
San Demetrio Corone .....	2
San Demetrio ne' Vestini .....	2
San Donà di Piave .....	6
San Ginesio .....	2
San Giorgio del Sannio .....	2
San Giorgio Ionico .....	2
San Giorgio la Molara .....	2
San Giovanni in Fiore .....	2
San Giovanni in Persiceto .....	2

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
San Giovanni Rotondo .....	2
San Giovanni Valdarno .....	2
Sanluri .....	2
San Marco Argentano .....	2
San Marco in Lamis .....	2
San Mauro Forte .....	2
San Miniato .....	2
Sannicandro Garganico .....	2
San Nicolò Gerrei .....	2
San Pietro Vernotico .....	2
San Remo .....	4
San Sepolcro .....	2
San Severino Marche .....	2
San Severo .....	4
San Sosti .....	2
Santa Caterina Villarmosa .....	2
Santadi .....	2
Sant'Agata de' Goti .....	2
Sant'Agata di Militello .....	2
Santa Margherita di Belice .....	2
Santa Maria Capua Vetere .....	12
Sant'Anastasia .....	2
Sant'Angelo a Fasanella .....	2
Sant'Angelo de' Lombardi .....	2
Sant'Angelo di Brolo .....	2
Sant'Antioco .....	2
Sant'Arcangelo .....	2
Santa Severina .....	2
Santa Teresa di Riva .....	2
Sant'Elpidio a Mare .....	2
Santhià .....	2
Santo Stefano Belbo .....	2
Santo Stefano di Camastra .....	2
San Valentino in Abruzzo Citerio- re .....	3
San Vito al Tagliamento .....	2
San Vito de' Normanni .....	2
Sapri .....	2
Sarno .....	2
Saronno .....	4
Sarzana .....	4
Sassari .....	12
Sassoferrato .....	2



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Sassuolo .....	2
Savelli .....	3
Savigliano .....	2
Savona .....	6
Scalea .....	2
Scandiano .....	2
Schio .....	2
Sciacca .....	2
Scicli .....	2
Segni .....	2
Seneghe .....	2
Senigallia .....	4
Senorbì .....	2
Serracapriola .....	2
Serramanna .....	2
Serra San Bruno .....	2
Serravalle Scrivia .....	2
Sessa Aurunca .....	2
Sestri Levante .....	2
Sestri Ponente .....	4
Seui .....	2
Sezze .....	2
Siderno .....	2
Siena .....	7
Siniscola .....	2
Sinnai .....	2
Sinopoli .....	2
Siracusa .....	12
Soave .....	3
Solopaca .....	2
Sommatino .....	2
Sondrio .....	4
Sora .....	5
Soresina .....	2
Sorgono .....	2
Soriano Calabro .....	2
Sorrento .....	4
Sorso .....	2
Sortino .....	2
Soveria Mannelli .....	2
Spezzano Albanese .....	2
Spezzano della Sila .....	2
Spilimbergo .....	2

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Spinazzola .....	2
Spoletto .....	4
Squillace .....	2
Staiti .....	2
Sigliano .....	2
Stilo .....	2
Stradella .....	3
Strambino .....	2
Strongoli .....	2
Subiaco .....	2
Sulmona .....	3
Susa .....	2
Taggia .....	2
Tagliacozzo .....	2
Taormina .....	2
Taranto .....	35
Tarcento .....	2
Taurianova .....	2
Taverna .....	2
Teano .....	2
Tempio Pausania .....	2
Teramo .....	6
Termini Imerese .....	4
Termoli .....	2
Terni .....	10
Terracina .....	4
Terralba .....	2
Thiene .....	2
Thiesi .....	2
Tirano .....	2
Tiriolo .....	2
Tivoli .....	4
Todi .....	2
Tolentino .....	2
Tolmezzo .....	2
Torino .....	115
Torre Annunziata .....	8
Torre de' Passeri .....	2
Torre del Greco .....	6
Torremaggiore .....	2
Tortoli .....	2
Tortona .....	4
Tortorici .....	2

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Trani .....	6
Trapani .....	6
Trasacco .....	2
Trebbisacce .....	3
Treccastagni .....	2
Trentola Ducenta .....	4
Treviglio .....	4
Treviso .....	8
Tricarico .....	2
Tricase .....	2
Trieste .....	15
Trinitapoli .....	2
Trino Vercellese .....	2
Trivento .....	2
Troia .....	2
Troina .....	2
Tropea .....	2
Udine .....	12
Ugento .....	2
Urbino .....	3
Valdagno .....	2
Valentano .....	2
Valenza .....	2
Valguarnera Caropepe .....	2
Vallo della Lucania .....	5
Varallo .....	2
Varazze .....	2
Varese .....	10
Vasto .....	4
Velletri .....	4
Venafro .....	2
Venasca .....	2
Venezia .....	12
Venosa .....	3
Ventimiglia .....	4
Verbania .....	4
Vercelli .....	6
Vergato .....	2
Verolanuova .....	2
Verona .....	20
Viadana .....	2
Viareggio .....	8
Vibo Valentia .....	2

## Segue: TABELLA A

S E D I	Giudici di pace
Vicenza .....	10
Vico del Gargano .....	2
Vieste .....	2
Vietri di Potenza .....	2
Vigevano .....	4
Viggiano .....	3
Vignola .....	2
Villacidro .....	2
Villalba .....	2
Villarosa .....	2
Villa San Giovanni .....	2
Villa Santa Maria .....	2
Viterbo .....	7
Vittoria .....	4
Vittorio Veneto .....	2
Vitulano .....	2
Vizzini .....	2
Voghera .....	4
Volterra .....	2
Voltri .....	4
Volturara Appula .....	2
Zogno .....	2
Totale . . .	3.700